

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA NERVI

Seduta del 02/11/2017

FATTO

La parte ricorrente espone di aver stipulato, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento e di aver regolarmente estinto il proprio debito. Aggiunge che, dopo l'estinzione, egli ha richiesto ad altri intermediari l'attivazione di rapporti bancari (apertura di credito e finanziamento), ma ha ricevuto dinieghi in ragione dell'esistenza di una segnalazione pregiudizievole a suo carico; quest'ultima sarebbe stata effettuata dall'odierno resistente.

Assumendo di non aver ricevuto alcun preavviso con riguardo a tale segnalazione, il ricorrente ne chiede la cancellazione, nonché la condanna della parte resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alla refusione delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla domanda. Rileva che, nello svolgimento del rapporto, la parte ricorrente è incorsa in ripetuti ritardi ed inadempimenti. Sostiene che la segnalazione nella centrale rischi è stata effettuata in maniera del tutto legittima, in quanto preceduta da preavviso inviato tramite il sistema Postel.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.

I. In premessa, il Collegio osserva che viene qui in rilievo una segnalazione effettuata in una centrale rischi privata, e non nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, la quale è

soggetta ad una disciplina diversa. In secondo luogo, l'esistenza di tale segnalazione appare pacifica ed incontrovertibile tra le parti, ancorché nessuna di esse abbia dato evidenza della sua esistenza.

II. Ciò premesso, le parti controvertono intorno alla legittimità di tale segnalazione. L'intermediario sostiene che essa è stata preceduta dall'invio, al ricorrente, di apposito preavviso ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provvedimento Garante privacy n. 8 del 16 giugno 2004 – *breviter* "Codice"). La circostanza sarebbe comprovata dalla lettera di data 19 giugno 2015, inviata mediante il sistema Postel.

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto il predetto preavviso, dal che consegue – nella sua prospettazione – l'illegittimità della segnalazione medesima.

III. Come noto, il preavviso ex art. 4, comma 7, del Codice costituisce una dichiarazione recettizia. Grava dunque sull'intermediario l'onere di dimostrare che il cliente ha ricevuto il predetto preavviso, e tale prova può essere fornita avvalendosi della presunzione legale di conoscibilità ex art. 1335 c.c.

Ciò chiarito, il nodo della questione attiene dunque all'idoneità del sistema Postel a soddisfare il predetto onere probatorio, ovvero la presunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c.

Pur in presenza di posizioni non del tutto univoche, il Collegio ritiene di confermare l'orientamento (decisioni n. 11923/2017; n. 11999/2017), secondo cui il sistema Postel non è di per sé idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del suo destinatario. Questo orientamento trova ora un importante riscontro in una pronuncia del Giudice di legittimità (Cass. 13 giugno 2017, n. 14685).

Ad avviso del Collegio, pertanto, le risultanze processuali non consentono di ritenere che il ricorrente abbia ricevuto il prescritto preavviso, e da ciò deriva che la segnalazione è da qualificarsi come illegittima, con conseguente obbligo dell'intermediario di provvedere alla relativa cancellazione.

In parte qua, dunque, il ricorso è meritevole di accoglimento.

IV. Diversa sorte meritano le altre domande proposte dal ricorrente.

In primo luogo, è da respingere la domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale, posto che le evidenze acquisite attestano come il ricorrente sia incorso in ripetuti ritardi ed inadempimenti (cfr. doc. 2 intermediario, non contestato). Non è dunque sostenibile la configurabilità della lesione della sua reputazione come buon pagatore (in termini, decisione n. 737/2016).

Parimenti infondata è anche la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale. Ad avviso del Collegio, infatti, non può ritenersi dimostrata l'esistenza di un nesso eziologico tra l'operato dell'odierna resistente e le decisioni assunte dagli intermediari nei confronti del ricorrente. Tanto la lettera in data 8 novembre 2016 dell'intermediario X quanto la comunicazione in pari data dell'intermediario Y non contengono alcun riferimento alle vicende occorse tra l'odierno ricorrente e l'intermediario resistente, ma sembrano motivate con altre considerazioni.

Resta assorbita ogni altra domanda.

P.Q.M.

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e dispone che quest'ultimo si attivi per la cancellazione della segnalazione contestata. Respinge nel resto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA